La falcidia dei debiti tributari legge 3/2012
Esame di un caso pratico
Decreto di Omologa del 30.07.2018

Lucio Esposito Lavina

Finalità pratica dell'intervento.
Premessa per un inquadramento.

- La preliminare considerazione sulla opportunità di un approccio più organico è una considerazione di partenza.
- Piano del Consumatore. Ex dipendente privato , successivamente agente di commercio.
- La durata totale del procedimento dalla prima istanza, richiesta di integrazioni, rigetto, seconda istanza, richiesta di ulteriori integrazioni fino al decreto di omologa è di oltre un anno.
- Il rigetto (della prima presentazione) è **causato esclusivamente** da una cartella per debiti fiscali iva e per irap notificata nel durante del procedimento.
- *considerato che sono emerse, dopo il deposito della proposta di piano del consumatore e le successive integrazioni, nuove esposizioni debitorie del ricorrente consacrate nella cartella di pagamento n. …… resa esecutiva in data 1/8/2017, ammontanti a complessivi € 4.583,97 a titolo di imposta sul valore aggiunto per l'anno 2016 ed IRAP per l'anno 2015, esposizioni che non risultano contemplate nel piano; ritenuto che tale sopravvenuta circostanza e la conseguente impossibilità di cristallizzazione del passivo compromettono la omologabilità del piano, inficiando il giudizio formulato dall'OCC nella propria relazione; considerato, in particolare, che, non risultando più attuale la valutazione del piano contenuta nella relazione, non può che constatarsi il venir meno della fattibilità della relativa proposta, peraltro inidonea, tenuto conto della "nuova" esposizione debitoria, ad assicurare il pagamento integrale di uno dei crediti indicati nell'art. 7 comma 1 terzo periodo L.cit. (e, segnatamente, dell'imposta sul valore aggiunto); ritenuto, pertanto, che, in mancanza di tali elementi, non può che pervenirsi, in applicazione dell'art. 12 bis L. cit., ad una pronuncia di diniego della richiesta di omologazione del piano, ferma, beninteso, restando la riproponibilità della proposta, una volta integrata con tutte le esposizioni debitorie; considerato che non può, invece, a tal fine assegnarsi un nuovo termine per aggiornare la proposta, stante l'imminente maturarsi del termine semestrale previsto.*

Riflessioni su esperienza vissuta ed azioni che seguono

- Non c’è modo di cristallizzare il passivo se non alla data.
- Importanza delle previsione espressa nel provvedimento della riproponibilità del piano.
- Se non si fosse fatta comunicazione formale della ricevuta nuova cartella il Piano sarebbe stato omologato.
- Sulla nuova proposta si ricomincia tutto daccapo .Opportunità di ripresentare il Piano allo stesso Giudice così da scremare le interpretazioni soggettive.

Presentazione nuovo Piano con all'interno il (nuovo) debito iva il (nuovo) debito irap ed il vecchio debito irpef .

- *……..al solo fine della completezza si rappresenta come la questione sia già stata affrontata in seno al precedente procedimento di composizione della crisi, relativamente all'Irpef, con l'ausilio del professionista svolgente le funzioni di OCC, allora nominato, Avv……..*
- *Indipendentemente dal superiore ordine di considerazioni si consideri, **anche con riferimento all'Irap**, l'orientamento giurisprudenziale in materia di crediti di natura mista, nell'ipotesi in cui il debito riconducibile all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta sia minimo rispetto al montante debitorio complessivamente considerato.*
- *Nello specifico il Tribunale di Paola, ad esempio, ha ritenuto con decr. del 12.05.2016, che sia sostanzialmente "possibile ricorrere al piano del consumatore, nel caso, in cui nella massa dei debiti per i quali viene richiesta la falcidia al Tribunale, siano presenti - in minima parte - debiti derivanti da attività imprenditoriale. La conseguenza è che sarà possibile dichiarare lo "status" di consumatore anche a chi per precedenti trascorsi commerciali e/o d'impresa, ha contratto debiti ad esempio con Equitalia o l'Inps".*
- *Nel caso sottoposto all'esame del predetto Tribunale, a fronte di debiti complessivi per oltre 300.000 euro esistevano debiti conseguenti a precedente attività imprenditoriale cessata, nei confronti dell'erario di 400 euro, derivati da IVA e 4.000 euro verso l'inps. Il Giudice ha quindi motivato la propria decisione nell'omologare il Piano del consumatore, nel considerare i debiti contratti nella precedente attività di impresa, come **irrilevanti rispetto alla massa**.*
- *Al fine dell'ulteriore qualificazione giuridica e dell'individuazione del percorso motivazionale sotteso alla pronuncia è il caso di sottolineare come la decisione, ritenuta la delicatezza della materia e le vicende umane che fanno da sfondo alla ricostruzione giuridica, appaia in linea con la volontà, di garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza costituzionalmente garantiti.*
- *Nel caso che ci occupa, le esposizioni derivanti in euro del debito irpef (da unico) e irap cui ci si riferisce ammontano ad un totale di 713,84 + 214,25 e appaiono quasi **irrilevanti** rispetto alla totalità (200.000,00 circa dei debiti). L'invocato principio di ragionevolezza si connota, nel caso in esame, di ulteriori valutazioni ove si consideri che, come ampiamente argomentato, il ricorrente ha già fatto ricorso ad un primo procedimento di ristrutturazione del debito dichiarato inammissibile per la mera impossibilità di cristallizzare il passivo **ma ritenuto totalmente ammissibile sotto tutti gli ulteriori e diversi profili.***

Diversa opinione: indicazione di Proposta di Accordo.

esaminata la documentazione posta a corredo depositata- su sollecitazione di questo ufficio- il successivo 5 aprile, in uno alla relazioni predisposta dal dott. Lucio Esposito Lavina, professionista nominato con i compiti dell'OCC dall'Ordine dei dottori commercialisti;

dato atto, anzitutto, che si è provveduto all'acquisizione d'ufficio, tramite la cancelleria, dei fascicoli rubricati ai nn. 4052/2017 e 1908/2017 V.G. relativi ai ricorsi presentati dal medesimo debitore, in ordine ai quali con decreto del 6 gennaio 2018è stata rigettata la richiesta di omologazione del piano del consumatore;

osservato in punto di diritto, che- come ha avuto occasione di precisare il supremo Collegio- la nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012 (cfr., in questi termini, Cass. n. 1869/2016);

ritenuto che il debitore deve, pertanto, rendere chiarimenti in merito alla certificazione allegata in relazione ai carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, dalla quale emergono passività derivanti da cartelle esattoriali derivanti dal modello liquidazione IRAP e da quello del modello unico, atteso che, con riferimento a siffatte poste debitorie, è praticabile solo una proposta di accordo di composizione della crisi;

Indicazione pratica di comportamento (certamente NON la soluzione).

- Il ricorrente……..ha provveduto, in data 15.05.2018, al pagamento delle somme dovute a titolo di Irap ed Irpef per un totale di 928,09 euro (somma dei parziali 713,84 irpef + 214,25 irap) e risultanti dai bollettini di versamento postale quietanzati per un totale importo di euro 932,98 comprensivi di spese di addebito. I documenti sono allegati con lettera “A” e “B”.
- **Le medesime non costituiscono più, pertanto, voce di debito e vengono espunte dal presente Piano.**
- **L’integrale esposizione debitoria risulta, pertanto, come richiesto dalla legge, riconducibile ad esposizioni contratte, appunto per fare fronte ad esigenze personali o familiari.**
- E’, infine, solo il caso di rilevare che per quanto i versamenti siano stati fatti seguendo pedissequamente le modalità indicate formalmente nel sito di Riscossione Sicilia secondo modulistica F35 all’uopo predisposta e prestampata ogni eventuale osservazione dell’Agente della Riscossione rispetto all’avvenuto pagamento delle esposizioni richiamate potrà avvenire a seguito della pubblicità disposta nell’auspicata ipotesi di emissione del decreto di fissazione d’udienza.

Modellino F35 (n.2 per Irap)

CONTI CORRENTI POSTALI - MOD. F.35 - Ricevuta di versamento — BancoPosta

sul C/C n. 204909 di Euro 24,86

EURO (in lettere) Ventiquattro euro/ottantasei

Concessione di Palermo

eseguito da

NUM.PROGR.	IMPORTO
04	5,12
05	18,30
06	1,44

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE: MNZMRZ62M14G273W

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA 29620170030074377

INTERESSI DI MORA

COMPENSO DI RISCOSSIONE

IMPORTO DELLA RATA 24,86

MAGGIORE RATEAZIONE

P8 43/072 03 15-05-18 P 0006
VCYL 0039 €*24,86*
C/C 000000204909 €*1,63*
DRM 180515-075618-20692839

Bollo dell'Ufficio Postale

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

CONTI CORRENTI POSTALI - MOD. F.35 - Ricevuta di accredito — BancoPosta

sul C/C n. 204909 di Euro 24,86

TD 123 Ventiquattro euro/ottantasei

INTESTATO A AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO

Concessione di PALERMO

eseguito da

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE: MNZMRZ62M14G273W

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA 29620170030074377

	NUM.PROGR.	IMPORTO
INTERESSI DI MORA	04	5,12
COMPENSO DI RISCOSSIONE	05	18,30
IMPORTO DELLA RATA	06	1,44

MAGGIORE RATEAZIONE

Bollo dell'Ufficio Postale codice bancoposto

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE (importo in euro, numero conto, id)

123>

CONTI CORRENTI POSTALI - MOD. F.35 - Ricevuta di versamento — BancoPosta

sul C/C n. 204909 di Euro 189,39

EURO (in lettere) Cento ottantanove/trentanove

Concessione di Palermo

eseguito da

NUM.PROGR.	IMPORTO
01	158,00
02	2,29
03	29,10

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE: MNZMRZ62M14G273W

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA 29620170030074377

INTERESSI DI MORA

COMPENSO DI RISCOSSIONE

IMPORTO DELLA RATA 189,39

MAGGIORE RATEAZIONE

P8 43/072 03 15-05-18 P 0005
VCYL 0038 €*189,39*
C/C 000000204909 €*1,63*

Bollo dell'Ufficio Postale

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ALLEGATO "B"

CONTI CORRENTI POSTALI - MOD. F.35 - Ricevuta di accredito — BancoPosta

sul C/C n. 204909 di Euro 189,39

TD 123 Cento ottantanove/trentanove

INTESTATO A AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO

Concessione di PALERMO

eseguito da

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE: MNZMRZ62M14G273W

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA 29620170030074377

	NUM.PROGR.	IMPORTO
INTERESSI DI MORA	01	158,00
COMPENSO DI RISCOSSIONE	02	2,29
IMPORTO DELLA RATA	03	29,10

MAGGIORE RATEAZIONE

Bollo dell'Ufficio Postale codice bancoposto

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE (importo in euro, numero conto, id)

123>

Altre richieste su debiti tributari.

osservato che risultano, inoltre, scarsamente leggibili i prospetti posti in calce alla relazione del dott. Lucio Esposito Lavina, che andranno, quindi, nuovamente presentati in formato intellegibile, con la precisazione dei debiti tributari gravanti sul debitore e del grado di privilegio a ciascuno spettante, onde verificare che non vi siano alterazioni dell'ordine legittimo delle cause di prelazione, in luogo della generica indicazione: "debiti tributari di varia natura";

evidenziato, altresì, in proposito che il professionista, tenuto conto della previsione del primo comma dell'art. 7 della legge n. 3/2012- a tenore del quale è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione- deve chiarire le ragioni della prevista falcidia dei crediti tributari privilegiati sulla scorta dell'anzidetta disposizione, anche in considerazione del fatto che il

Sig.....è proprietario di due mezzi e del privilegio generale che assiste i debiti tributari.

Descrizione (quantizzazione per sorte)

Ente impositore	numero cartella	natura	importi netti
comune di terrasini	8517	tassa smaltimento rifiuti	38,25
comune di terrasini	1737	tassa smaltimento rifiuti	70,34
comune di terrasini	3531	tassa smaltimento rifiuti	69,84
comune di terrasini	4364	tassa smaltimento rifiuti	331
		sub totale tassa smaltimento rifiuti	**509,43**
comune	36	imposta comunale immobili	150
comune	5008	imposta comunale immobil	117
		sub totale ICI	**267**
comune	8223	contravvenzioni	89,8
comune	7834	contravvenzioni	235,5
comune	3253	contravvenzioni	754,8
comune	36	contravvenzioni	131,55
comune	3531	contravvenzioni	1379,39
comune	7977	contravvenzioni	132,7
comune	2788	contravvenzioni	133,4
comune	4780	contravvenzioni	110,38
comune	8276	contravvenzioni	2436,89
		sub totale contravvenzioni	**5404,41**
direzione provinciale finanziaria	36	registro tasse sicilia (bollo auto)	348,51
direzione provinciale finanziaria	2302	registro tasse sicilia (bollo auto)	475,62
direzione provinciale finanziaria	765	registro tasse sicilia (bollo auto)	407,02
direzione provinciale finanziaria	1961	registro tasse sicilia (bollo auto)	343,39
direzione provinciale finanziaria	5432	registro tasse sicilia (bollo auto)	353,71
direzione provinciale finanziaria	6000	registro tasse sicilia (bollo auto)	428,3
		sub totale bolli auto	**2356,55**
giudice di pace/spese di giustizia	6941	contributo unificato	55,5
giudice di pace/spese di giustizia	8567	contributo unificato	111
		sub totale spese di giustizia	**166,5**
		Totale Generale	**8703,89**

Qualifica dei tributi e fonti di richiamo.

Con riguardo all'ordine di privilegio s'intende richiamare la natura dei tributi e l'ente impositore e fare riferimento ai disposti combinati degli artt. 2754 quarto comma (relativo ai tributi locali) e 2777-2778 ma anche l'utilizzo del Prontuario "Libretto Verde" emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (ODCEC di Firenze) ed aggiornato al Gennaio 2018 richiamando anche la Cassazione (Cass. n. 8460 del 2010) con particolare riferimento alle "*somme dovute per sanzioni a violazione del codice della strada che rientrano in quelle di spettanza di province e comuni…..*"

In questa cornice sembra assolutamente ragionevole raggruppare in una prima categoria le spese di giustizia per un totale di 166,5 euro ed in una seconda categoria l'insieme e la sommatoria degli altri tributi e precisamente: tassa smaltimento rifiuti , ICI, bollo auto e contravvenzioni.
Il criterio utilizzato sarà dunque di pagare al 100% le spese di giustizia e detrarle dal valore mobiliare delle auto.
Tutti gli altri tributi saranno soddisfatti secondo un percentuale pro quota uguale e desumibile dal prospetto sotto.

Valore Autovetture	2.800,0
Spese di Giustizia	166,5
Valore rimamente autovetture	2.633,5
Totale valore altri tributi al netto spese di giustizia	8.537,4
Rapporto % tra valore rimanente e totale altre spese	30,85%
30,85% di tassa smaltimento rifiuti	157,1
30,85% di ICI	82,4
30,85% di contravvenzioni	1.667,1
30,85% di bollo auto	726,9
Totale liquidato altri tributi	2633,5

Riepilogo parte tributaria

- Ricapitolando dunque tutta la parte tributaria, per migliore intelligenza, ricordando che **i debiti tributari diretti irpef ed irap NON fanno più parte della procedura** si specifica di seguito:
- I debiti IVA erano già, e sono richiamati integralmente, soddisfatti integralmente al 100%.
- I debiti tributari relativi a spese di giustizia sono soddisfatti integralmente al 100%.
- I debiti tributari relativi a tassa smaltimento rifiuti, ICI, bollo auto e contravvenzioni sono soddisfatti parzialmente, con una percentuale pari al 30,85%, sul valore residuale delle due autovetture.

- Per coerenza con quanto già fatto nel precedente piano presentato - in relazione alla parte residuale del mutuo "riclassificata" come chirografo all'1% - si ritiene operare simmetricamente ed indicare la parte rimanente dei suddetti tributi - non soddisfatta dal valore dei beni mobili con l'ulteriore classe in chirografo e soddisfatta all'1%.

Guardando avanti……si doveva fare meglio per seguire le procedure di riconciliazione col tributo.

Soggetto Creditore	NATURA E/O PRIVILEGIO	IMPORTO DEL DEBITO ORIGINALE Segnalato	IMPORTO DEL DEBITO ASSEVERATO	Percentuale di soddisfazione proposta	Totale importo offerto in esecuzione del Piano	calcolo interessi legali (arrotondati)	Importo Offerto Totale	Numero Mesi in cui l'importo rata o quota parte viene pagato	Importo Rata	Temporalità di pagamento delle Rate in Ammortamento	Importo Totale della Rata
UNICREDIT S.P.A.	Mutuo n.055-000-0079505-909	88.300,72 €	40.000,00 €	45%	40.000,00 €	971,00 €	40.971,00 €	89	460,35 €	1 rata	775,09 €
BANCA IFIS. S.P.A.	Finanziamento n. 40013746	46.277,73 €	48.641,00 €	2%	972,82 €	no	972,82 €	89	10,93 €	Dalla 2° alla 90°	571,09 €
FIDES S.P.A.	Finanziamento n. TC6977010100110993	2.297,86 €	2.801,64 €	2%	56,03 €	no	56,03 €	1	56,03 €		
Cerved Credit Management S.p.a. u.s.	Finanziamento n. CCM154998 e NDG30998334	23.466,07 €	23.466,07 €	2%	469,32 €	no	469,32 €	1	469,32 €		
AK Nordic AB	Debito Contestato perché mai notificato	6.138,17 €	6.138,17 €	2%	122,76 €	no	122,76 €	1	122,76 €		
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Debiti in privilegio IVA	5.395,00 €	5.395,00 €	100%	5.395,00 €	131,00 €	5.526,00 €	89	62,09 €		
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Debito in privilegio mobiliare spese di giustizia	166,50 €	166,50 €	100%	166,50 €	9,00 €	175,50 €	89	1,97 €		
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Debiti in privilegio mobiliare: tares,ici,bollo,multe	8.537,40 €	8.537,40 €	30,85%	2.633,79 €	65,00 €	2.698,79 €	89	30,32 €		
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Debiti chirografi derivanti dai tributi (aggi sanzioni notifiche e residuo da privilegio)	4.902,76 €	4.902,76 €	1%	49,03 €	no	49,03 €	1	49,03 €		
KSM	Debito Prescritto e Contestato	1.580,00 €	1.580,00 €	2%	31,60 €	no	31,60 €	1	31,60 €		
Certa Credita		2.317,31 €	2.317,31 €	2%	46,35 €	no	46,35 €	1	46,35 €		
UnicrediT S.P.A.	chirografo	0,00 €	48.300,72 €	1%	483,0072	no	483,01 €	89	5,43 €		
totali		189.379,52 €					51.602,21 €				
	Importo in Prededuzione	7.368,81 €		Importo in Prededuzione	7.368,81 €						
	Importo Totale dei Debiti	189.379,52 €		Importo Proposto	51.602,21 €						

Grazie per l’attenzione